

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 150

24 febbraio 2017

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI MARCHETTI Daniele,
FABBRI, RAINIERI, RANCAN, LIVERANI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 1993, N.46 (CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI ENOLOGICI REGIONALI)

Oggetto assembleare n. 4159

Relazione

Con questa modifica alla Legge Regionale 46/1993 vi è l'intenzione di spingere la Regione a finanziare spese sostenute dall'Enoteca Regionale solo dopo che la stessa ha valutato varie ipotesi di spesa e servizio per la stessa fornitura.

Nella sostanza la modifica è l'aggiunta, alla fine del testo, di queste parole: *"e dei preventivi che dovranno risultare molteplici per ogni singola fornitura dei servizi."*

Un modo, questo, che renderà più forte la concorrenza tra i fornitori abbassando la spesa pubblica e/o migliorando i servizi.

Un sistema che renderà più difficile la cessione diretta di un servizio ad un fornitore che potrebbe risultare avvantaggiato e privilegiato confronto ad altri.

La modifica della lettera b del comma 3 dell'articolo 2 della LR in questa forma obbligherà l'Enoteca Regionale a richiedere più preventivi per lo stesso servizio.

Questo sarà utile alla Regione, che ne finanzia le spese, per comprendere se i soldi pubblici vengono spesi al meglio.

In un periodo di ristrettezze economiche come quello che viviamo oggi, in una quotidianità che rende vulnerabile il servizio pubblico con le informazioni relative ai "soliti furbetti" ed "agli aiuti per gli amici degli amici", è indispensabile rendere più trasparente il sistema di spesa e più chiara la scelta dei fornitori di servizi.

Una tutela in più alla "cosa pubblica" che renderanno la Regione e la stessa Enoteca Regionale meno vulnerabili nei confronti di chi all'interesse pubblico potrebbe far prevalere l'interesse personale.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

*Modifiche all'articolo 2
della legge regionale n. 46 del 1993*

1. all'articolo 2 della Legge Regionale 27 dicembre 1993, n. 46,
la lettera b del comma 3 è sostituito con il testo seguente:

“b) la seconda, a titolo di saldo, successivamente alla attuazione dei programmi per i quali sono stati concessi i contributi. A tal fine l'“Enoteca regionale Emilia-Romagna” presenta una relazione illustrativa che consenta il confronto fra le attività svolte e quelle programmate, corredata dei rendiconti delle spese sostenute e dei preventivi che dovranno risultare molteplici per ogni singola fornitura dei servizi.”.
